



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



ORDINANZA N. 33 DEL 06/05/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 36 che regola la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, che dall'art. 5 all'art. 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

VISTO l'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*";

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, in base al quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 1977;

VISTA la L. n. 59/1997 ed il D.Lgs. n. 112/1998, con i quali sono state conferite alle regioni ed agli Enti Locali le funzioni relative al demanio marittimo, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;

VISTA la L.R.V. "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo" n. 33 del 4 novembre 2002 e ss.mm.;

VISTO il Decreto regionale n. 424 del 9 dicembre 2025 avente ad oggetto "*Individuazione delle acque di balneazione del Veneto e dei relativi punti di monitoraggio per l'anno 2026 nonché della durata della stagione balneare per l'anno 2026, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116*";

VISTO il Piano Particolareggiato dell'Arenile, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31.05.2004 e la relativa variante parziale approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2015;

VISTA la Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28.11.2024 ai sensi della L.R. 33/2002 secondo la procedura dell'art. 18 della L.R. 11/2004;

VISTO il Regolamento dell'Uso del Demanio Marittimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 21.12.2023;

VISTO il Regolamento sulla disciplina delle attività balneari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 06.07.2004;

VISTO il Regolamento di disciplina del commercio itinerante su aree pubbliche rientranti nel demanio marittimo approvato con DCC n. 21 del 23.05.2002;

VISTO il Regolamento del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del commercio su aree pubbliche n. 29 del 01.06.2021;

VISTO il Regolamento di disciplina delle attività civiche come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2017;

RICHIAMATA la circolare prot. n. 34660 del 7.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;

VISTA l'"*Ordinanza di Sicurezza Balneare*" n. 24/2024 del 09.05.2024 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Caorle, come modificata ed integrata dai seguenti provvedimenti:

- Ordinanza n. 57/2024 del 05.09.2024;
- Ordinanza n. 19/2025 in data 08.05.2025;

VISTO il “*Regolamento di disciplina della navigazione da diporto nel Circondario Marittimo di Caorle e di tutte le micro attività ludico-diportistiche e ricreative connesse*” approvato con ordinanza n. 22/2012 del 25.05.2012 dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Caorle;

VISTA l'Ordinanza di disciplina delle attività balneari n. 44 del 15.05.2025;

CONSIDERATO che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di Eraclea si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare;

VISTA la necessità di disciplinare le varie attività balneari che si esercitano nelle zone demaniali marittime del litorale di Eraclea;

VISTI gli art. 107 e 109 del D. Lgs 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTO il decreto del Sindaco n. 39 del 16.12.2025 di nomina dei Responsabili di E.Q. delle Aree organizzative dell'Ente, con il quale è stato individuato il Responsabile dell'Area Amministrativa;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitti di interessi in relazione all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ORDINA

Art. 1 – Durata della stagione balneare

1. Nelle aree rientranti nella competenza territoriale del Comune di Eraclea la **stagione balneare** è compresa nel periodo **fra il 16 maggio e il 20 settembre 2026**.
2. Durante la stagione balneare presso tutte le strutture balneari deve essere operativo il servizio di salvamento secondo gli orari e le modalità indicate nell'*Ordinanza di Sicurezza Balneare* n. 24/2024 del 09.05.2024 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Caorle, come emendata dalle ordinanze n. 57/2024 del 05.09.2024 e 19/2025 del 08.05.2025.
3. Agli effetti della presente ordinanza per “struttura balneare” si intende un'area individuata per finalità turistico-ricreativa insistente sull'arenile in concessione, ove vengano forniti servizi di accoglienza ai bagnanti, ed attrezzata per le attività balneari con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini

o attrezzature similari, insistenti sull'arenile, sia in concessione che in proprietà privata. Rientrano tra le strutture balneari, gli stabilimenti balneari, i consorzi di settore o altro insediamento in diretta comunicazione con il mare e comunque destinato alla balneazione.

Tra le strutture balneari rientrano gli stabilimenti balneari, i consorzi, o altro insediamento in diretta comunicazione con il mare e comunque destinato alla balneazione.

4. Qualora durante la stagione balneare siano effettuati interventi di ripascimento manutentivo dell'arenile che comportino l'interdizione dell'accesso alla spiaggia, preso atto dell'obbligatorietà del servizio di salvamento, sarà onere delle strutture balneari, che operino in prossimità dell'area di cantiere, affiggere cartelli visibili al pubblico con la seguente dicitura: "ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO" e vigilare con continuità sulla presenza della segnaletica, provvedendo con immediatezza al necessario ripristino di quanto eventualmente mancante. La segnaletica potrà essere rimossa solo a termine dei lavori di ripascimento e all'avvio effettivo del servizio di salvamento.

Art. 2 – Periodi di apertura pre e post stagione

1. Fermo restando il periodo della stagione balneare di cui al comma 1 del precedente articolo e nel rispetto delle determinazioni dell'Amministrazione comunale per gli aspetti di propria competenza afferenti alla gestione del demanio marittimo, è facoltà delle strutture balneari effettuare un'apertura extra-stagionale, previa comunicazione scritta al Comune di Eraclea e all'Autorità Marittima, specificando i fini, le modalità e i tempi di decorrenza dell'utilizzo, come disposto all'art. 2.3 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 24/2024 del 09.05.2024, emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Caorle, come emendata dalle ordinanze n. 57/2024 del 05.09.2024 e 19/2025 del 08.05.2025.

2. Ove una struttura balneare intenda operare fuori dalla stagione balneare, con finalità turistico-balneari, dovrà essere garantito il servizio di salvataggio e assistenza bagnanti, secondo gli orari e le modalità previste dagli artt. 5.2 lett. b) e 5.7 dell'*Ordinanza di Sicurezza Balneare* n. 24/2024 del 09.05.2024 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Caorle, come emendata dalle ordinanze n. 57/2024 del 05.09.2024 e 19/2025 del 08.05.2025.

Il singolo concessionario sarà tenuto a garantire sempre il servizio di salvataggio attraverso la presenza di assistenti bagnanti in numero proporzionato all'effettiva affluenza e alla porzione di arenile utilizzata.

3. Ai fini della presente ordinanza, per finalità "turistico-balneari" si intende l'insieme delle attività legate alla fruizione della spiaggia e congiuntamente del mare (servizio di ristorazione, solarium, noleggio ombrelloni, sedie a sdraio/lettini, cabine/spogliatoi, locazione piccoli natanti da spiaggia e giochi d'acqua).

Ne consegue che le attività di sola ristorazione senza utilizzo del mare sono esenti dal servizio di salvataggio e dalla comunicazione all'Autorità Marittima, fermo restando il rispetto delle norme igienico sanitarie e di primo soccorso afferenti l'attività commerciale.

4. Previa comunicazione all'Autorità Marittima e al Comune, le strutture balneari potranno infine esercitare l'attività anche ai soli fini c.d. "elioterapici" in periodi diversi da quelli indicati all'art. 1 comma 1, purché sia garantita l'osservanza delle prescrizioni di cui all'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 24 del 09.05.2024, emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, come emendata dalle ordinanze n. 57/2024 del 05.09.2024 e 19/2025 del 08.05.2025, ivi compresa la necessaria segnalazione in assenza del servizio di salvataggio.
5. La stagionalità balneare per il commercio itinerante è regolamentata dagli specifici provvedimenti autorizzatori.
6. Resta inteso che in caso di aree interdette da ordinanze per interventi di manutenzione della spiaggia o di ripascimento, le strutture balneari dovranno riattivare il servizio di salvamento non appena l'arenile sia nuovamente disponibile.

Art. 3 – Disposizioni di carattere generale

1. I titolari di strutture balneari/concessionari devono:

comunicare via PEC al Comune di Eraclea e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle: i dati del direttore responsabile della struttura (nominativo e recapito) e i periodi di apertura dello stabilimento balneare, specificando i periodi in cui viene esercitata solo attività per fini c.d. "elioterapici";

osservare le prescrizioni della presente ordinanza, quelle dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, nonché quelle inserite negli atti di concessione o di autorizzazione;

prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto in ordine alla predisposizione e mantenimento di idoneo servizio di salvataggio, rispettare le normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, mantenere la struttura decorosa e aver cura che tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi siano nella loro massima efficienza, mantenendola anche durante l'apertura stagionale;

attrezzare per l'intero periodo di stagionalità fissato dal presente provvedimento, l'area data in concessione con l'installazione/posizionamento di ombrelloni, sdrai e lettini e servizi igienici nel rispetto di quanto richiamato all'art. 2;

nel periodo dal 01/06/2026 al 31/08/2026 garantire l'apertura giornaliera dei chioschi nella fascia oraria dalle 8.00 alle 19.30, fatte salve condizioni meteo avverse per le quali sarà a discrezione dei concessionari/gestori valutare una variazione sugli orari di apertura;

fermo restando il divieto di esercizio di attività musicali dalle 12.00 alle 16.00 come da Regolamento comunale di disciplina delle attività civiche, durante l'arco della giornata nei pubblici esercizi e negli stabilimenti balneari e chioschi è consentita la diffusione di sola musica di sottofondo. Si rinvia alle norme del Regolamento di disciplina delle attività civiche per la disciplina *ad hoc*;

curare, all'inizio della stagione, e mantenere durante il suo corso, la pulizia e il riassetto delle aree in concessione provvedendo con regolarità e secondo normativa all'asporto dei rifiuti nell'UMI di appartenenza, oltre che alla custodia, alla pulizia e alla fruizione dei servizi igienici;

effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani utilizzando gli appositi sacchi e contenitori; la raccolta del rifiuto spiaggiato va effettuata setacciando opportunamente tutto il materiale e separando la frazione "rifiuto" dalla sabbia: tale rifiuto va collocato lungo la battigia ovvero in luogo diverso, laddove sia impossibile l'accesso ai mezzi di raccolta, secondo le modalità e negli orari concordati con il gestore del servizio;

garantire il servizio di sorveglianza, salvataggio e soccorso e gli altri servizi di uso comune anche nelle aree libere ricomprese nelle UMI di appartenenza, nonché esterne alle stesse, secondo le modalità di compartecipazione previste dall'art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile e dai titoli concessori;

assicurare il servizio di salvamento in conformità alle disposizioni di cui all'*Ordinanza di Sicurezza Balneare* n. 24/2024 del 09.05.2024 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Caorle, come emendata dalle ordinanze n. 57/2024 del 05.09.2024 e 19/2025 del 08.05.2025;

segnalare in modo idoneo ogni eventuale zona pericolosa alla balneazione e ai tuffi per la presenza di buche, fossi, scogli, vortici, fondali insufficienti e segnalare opportunamente il limite della zona riservata alla balneazione (500 metri dalla battigia), ovvero la zona vietata alla navigazione e i limiti delle acque "sicure" (metri 1,00 di profondità livello medio mare) entro i quali è consigliata la balneazione per i non esperti nel nuoto, così come previsto dall'ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità Marittima, mediante apposizione rispettivamente di boe di colore rosso e bianco posizionate parallelamente alla linea di costa, saldamenti ancorati al fondo e ogni 50 di fronte mare, anche nei tratti di spiaggia libera interna all'UMI;

consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

garantire la presenza di percorsi accessibili ai disabili per il raggiungimento della battigia, secondo quanto previsto nei progetti esecutivi dei settori del Piano Particolareggiato dell'Arenile;

segnalare, in modo ben visibile, con la messa in sicurezza la presenza di buche, fossi, scogli, eventuali situazioni pericolose per i fruitori dell'arenile con posizionamento di cartelli posti in più lingue (italiano, inglese, tedesco, francese) riportanti la dicitura "ATTENZIONE PERICOLO A CAUSA DI ..." oltre ad ogni eventuale situazione di potenziale pericolo per l'utenza e delimitare la zona con nastro colorato bianco e rosso, anche nelle aree libere ricomprese nell'UMI;

segnalare - con apposito cartello posizionato all'interno dell'area in concessione - i confini dell'area in concessione per posa ombra e dell'area libera interna all'UMI;

provvedere allo smontaggio delle attrezzature balneari dal 21.09.2025. Allo scopo di garantire livelli adeguati di decoro e fruizione degli arenili lo smontaggio dovrà avvenire in maniera progressiva e graduale, avendo cura di evitare accatastamenti delle stesse nelle zone adiacenti destinate al passaggio dei turisti.

2. Nel periodo di apertura al pubblico presso le strutture balneari:

i titolari sono tenuti a trasmettere al Comune di Eraclea il "Piano di Salvataggio", redatto in conformità alle disposizioni dell'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità Marittima; devono essere operativi i servizi di assistenza e di primo soccorso, i quali devono essere organizzati e svolti secondo la migliore esperienza in modo da prevenire i pericoli e garantire la sicurezza delle persone;

deve essere assicurato il regolare funzionamento dei locali adibiti a primo soccorso, previsti nei progetti esecutivi dei settori del Piano Particolareggiato dell'Arenile. Detti locali dovranno essere predisposti e attrezzati secondo le prescrizioni indicate all'art. 7.7. lett. J dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 24/2024 del 09.05.2024 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Caorle, come emendata dalle ordinanze n. 57/2024 del 05.09.2024 e 19/2025 del 08.05.2025;

devono essere presenti idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia;

devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti le tabelle delle tariffe applicate per i servizi; i concessionari titolari di attività di pubblico esercizio sull'arenile sono tenuti altresì a rispettare le prescrizioni e limitazioni poste dalle normative e dai regolamenti di settore;

nelle bacheche informative per le comunicazioni ai turisti e residenti, i concessionari devono garantire uno spazio riservato al Comune di Eraclea per le informazioni relative al programma Bandiera Blu delle Spiagge riportanti i parametri per la qualità delle acque di balneazione in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 116/2008.

Art. 4 – Prescrizioni sull'uso delle spiagge e degli specchi riservati alle attività balneari

Art. 4.a – Divieti generali

1. Fermi restando gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere, posti in capo all'Autorità Marittima, è vietato, sulle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti, ove si svolgono attività balneari:

disporre nella zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o qualsiasi altra attrezzatura, compresi asciugamani, teli, stuoie, anche se precaria al fine di permettere il libero transito delle persone. Ne sono esclusi i mezzi di soccorso. Nell'arenile di libero transito è vietata qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone, nonché dei mezzi di servizio, di soccorso e di polizia e del commercio itinerante, sia lungo il lido, sia dalla spiaggia verso il mare e viceversa, nonché il deposito di materiali e/o oggetti di qualunque tipo salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso;

occupare la fascia di 2,5 metri per tutta l'estensione del radicamento a terra dei pennelli presenti lungo il litorale, fatta eccezione per i mezzi e/o attrezzature tese a garantire il soccorso e il salvataggio;

disporre nella zona di lido - oltre i 5 metri dalla battigia fino alla prima fila di ombrelloni e sulle aree destinate alla sosta dei natanti - tende, ombrelloni, sedie a sdraio, asciugamani, borse o qualsivoglia oggetto o persona di impedimento e/o ostacolo al transito delle persone, ai mezzi di servizio e di soccorso e alla balneazione;

sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi) nonché ammarare atterrare e decollare;

far sostare le imbarcazioni di qualsiasi natura, neppure ancorandosi ai gavitelli di individuazione dello specchio acqueo riservato alla balneazione;

transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, anche non a motore. E' fatta eccezione per gli automezzi delle Forze di Polizia, dei mezzi di soccorso e quelli impiegati dalle pubbliche amministrazioni per fini istituzionali, nonché per le carrozzine ortopediche elettriche utilizzate dagli aventi bisogno e ai mezzi debitamente autorizzati;

il transito e la sosta pedonale, nonché qualsiasi attività, sulle scogliere non attrezzate per il passeggio;

praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno, molestie o ostacolino l'uso collettivo del mare e delle spiagge;

creare impedimenti di sorta agli accessi pubblici al mare ed alla passeggiata a mare;

gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura;

conferire il rifiuto spiaggiato e/o i sacchi dei rifiuti urbani in modo da non consentire ai mezzi della raccolta di effettuare le corrette manovre in sicurezza;

tuffarsi da scogliere frangiflutti, dai pennelli, da piattaforme galleggianti e da tutte le opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale;

bruciare sterpaglie o altri materiali, accendere fuochi sull'arenile, accendere luci suscettibili di arrecare turbativa al servizio di segnalamento marittimo, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante.

utilizzare carrelli a motore a scoppio per lo svolgimento delle attività di spiaggia (es. spostamento piccoli natanti da spiaggia, barche, ecc...). È ammesso l'utilizzo del carrello con motore elettrico;

lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere attrezzature varie, quali: ombrelloni, sedie, sdraio, tende o altre comunque denominate;

campeggiare e/o accamparsi e/o bivaccare;

asportare, alterare o danneggiare: il patrimonio arboreo e floro-vegetazionale, l'andamento naturale delle dune, gli accumuli sabbiosi e le depressioni naturali sia acquitrinose che asciutte;

lasciare buche sull'arenile, l'area dovrà essere ripristinata a cura dei realizzatori;

effettuare pubblicità di qualsiasi tipo sulle spiagge e nel mare territoriale anche mediante fonica da imbarcazioni e distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.

utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce;

durante la stagione balneare estiva è fatto divieto di fumo e di abbandono di mozziconi lungo la battigia sull'arenile di libero transito.

Art. 4.b – Attività soggette ad autorizzazione

1. E' vietato in assenza di autorizzazione:

- porre in opera recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
- lo svolgimento di attività pirotecniche;
- esercitare attività commerciali e lucrative non soggette a concessione (art. 68 Cod.Nav.);

transitare o sostare con veicoli di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi utilizzati dai portatori di handicap e dei veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità (soccorso, protezione civile, etc.) e in dotazione alle Forze di Polizia e agli Organi di Vigilanza.

La sosta è autorizzabile solo nelle aree a parcheggio previste dal Piano Particolareggiato dell'Arenile;

Possono transitare e sostare i mezzi per il rifornimento agli esercizi pubblici per le sole operazioni di carico e scarico:

dal 1 gennaio al 15 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00

dal 15 maggio al 15 settembre prima delle ore 10:00 e dopo le ore 19:00

dal 15 settembre al 31 dicembre, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00.

Possono transitare e sostare i mezzi per la pulizia della spiaggia:

dal 1 gennaio al 15 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00

dal 15 maggio al 15 settembre prima delle ore 09:00 e dopo le ore 20:00

dal 15 settembre al 31 dicembre, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00;

lo svolgimento di gare e altre attività organizzate, regate o altre attività interessanti anche solo in parte lo specchio acqueo demaniale marittimo ricompresi nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle, da chiunque ed a qualsiasi titolo organizzate;

operazioni e/o utilizzi ai sensi dell'art. 39 del reg.nav., con particolare riferimento alle operazioni di dragaggio, ripascimento e difesa della costa. In questi casi, qualora vi siano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del reg.cod.nav.

operazioni per la manutenzione dell'arenile, quali interventi sui nuclei attrezzati, sui servizi igienici e piccole movimentazioni di sabbia intese, queste, come interessanti volumi inferiori a 5.000 mc;

tutte le attività ed attrezzature anche temporanee e provvisorie non previste e/o indicate nel Piano Particolareggiato dell'Arenile;

manifestazioni di qualsiasi genere, fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra licenza, autorizzazione, nulla osta in materia di TULPS eventualmente previsti per legge ovvero della presentazione di SCIA per manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, ai sensi del disciplinare per manifestazioni di pubblico spettacolo del Comune di Eraclea;

nell'ambito della propria concessione, istituire percorsi e camminamenti per agevolare la fruizione dell'arenile a soggetti con difficoltà motorie installandovi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità dell'utenza. Dette opere devono rispettare le norme di sicurezza ed essere completamente rimosse al termine della stagione balneare;

2. Le attività di cui alle lettere b), d), f) e g) possono essere consentite esclusivamente secondo le modalità previste nel vigente Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo.
3. Resta fermo l'obbligo di comunicazione al Comune di Eraclea in materia di demanio marittimo qualsiasi attività che verrà svolta nell'arenile.
4. La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e dalle eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4.c – Esoneri

1. Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali promosse o patrocinate dal Comune. Resta fermo il rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4.d – Disposizioni in materia di navigazione

1. La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono di competenza esclusiva dell'Autorità Marittima.
Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione, salve diverse previsioni del titolo o dei regolamenti comunali.

Art. 4.e – Norme generali sulle aree pubbliche

1. Si applicano il regolamento di disciplina delle attività civiche come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2017, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche.

Art. 4.f – Disciplina del commercio al dettaglio

1. L'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta comunale, ai sensi dell'art. 48 bis L.R. Veneto 33/2002 e successive modificazioni, novellata dall'art. 16 della Legge Regionale 55/2012.
2. E' vietato l'esercizio del commercio itinerante nelle aree in concessione o comunque non destinate al pubblico uso.
3. L'esercizio del commercio, e comunque la sosta anche temporanea, è sempre vietato nell'arenile di libero transito costituito dai primi 5 metri dalla battigia.
4. L'accesso all'arenile è consentito unicamente attraverso gli accessi pubblici di via dei Lecci, di via Marinella e di via Abeti.

Art. 4.g – Disciplina della locazione delle unità da diporto

1. Si applica l'Ordinanza n. 22/2012 del 25.05.2012 "*Regolamento di disciplina della navigazione da diporto nel Circondario Marittimo di Caorle e di tutte le micro attività ludico-diportistiche e ricreative connesse*" emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle.

Art. 4.h – Accesso degli animali da affezione sull'arenile

1. Nelle more dell'attuazione della variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28.11.2024 , l'accesso degli animali da affezione sull'arenile di Eraclea Mare è ammesso alle seguenti condizioni:

i cani possono accedere solo se regolarmente iscritti all'anagrafe canina nazionale o a quella del paese di origine, che dovranno essere immediatamente documentabili su richiesta degli Ufficiali e degli Agenti di Polizia Giudiziaria;

i cani devono risultare in regola con le periodiche profilassi vaccinali contro le principali malattie infettive (cimurro, leptospirosi e parvovirosi) e profilassi contro le principali malattie infestive (parassiti). Per i soli cani provenienti dall'estero corre anche l'obbligo della vaccinazione antirabbica. Per accedere alla spiaggia ogni cane dovrà essere sottoposto a trattamento antiparassitario preventivo oppure munito di efficace collare antipulci;

è consentito unicamente attraverso gli accessi pubblici di via dei Lecci, di via Marinella e di via Abeti;

nelle "spiagge libere" è ammesso solo il transito, e non la sosta, degli animali da affezione purché accompagnati dal proprietario o da altro detentore che sia in grado di controllarli. Per "spiagge libere" si intendono l'arenile di libero transito e tutte le spiagge che non siano in concessione a terzi o che non siano regolarmente occupate per specifici usi, comprendendo anche la fascia di battigia, che deve in ogni caso essere considerata di pubblica fruizione;

il proprietario o altro detentore dell'animale di affezione ha l'obbligo di avere con sé il libretto sanitario del cane in corso di validità, idonea attrezzatura atta ad esercitare un controllo sull'animale stesso al fine di preservare l'incolumità degli altri fruitori delle spiagge e il mantenimento dell'igiene delle stesse. Per quanto concerne i cani questi dovranno essere tenuti a guinzaglio, la cui lunghezza non potrà essere superiore a mt. 1,50, nonché dotati di idonea museruola. L'uso della museruola, morbida o rigida, è obbligatorio solo in caso di pericolo;

il proprietario o altro detentore degli animali di affezione deve essere muniti di apposita e idonea strumentazione per la raccolta igienica delle deiezioni (per es. paletta, sacchetto ecc). È fatto altresì obbligo di provvedere all'immediata rimozione degli escrementi ed al

conferimento nei cestini per la raccolta dei rifiuti. Le deiezioni liquide dovranno essere disperse e dilavate con abbondante riporto di acqua di mare;

nelle aree che siano sprovviste di punto di approvvigionamento di acqua corrente, è fatto obbligo al titolare dell'animale di essere dotato di attrezzatura e idonei contenitori per l'acqua, per provvedere all'idratazione dell'animale. Deve essere cura del titolare dell'animale di garantirgli la possibilità di riparo all'ombra e di verificarne costantemente lo stato di benessere;

nei limiti del possibile, il titolare dovrà evitare latrati prolungati o comportamenti eccessivamente vivaci e/o pericolosi del proprio animale, viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia. L'accesso è comunque vietato ad animali con sindrome aggressiva o alle femmine in calore;

è vietato l'ingresso in acqua ai cani;

l'attraversamento delle aree in concessione al fine di raggiungere la battigia da parte degli animali d'affezione potrà avvenire solo attraverso gli accessi pubblici di cui al precedente punto c); ne è vietata la sosta nelle aree concessionabili, ad eccezione dei chioschi, se non specificamente attrezzate e autorizzate.

I concessionari possono, all'uopo, fare richiesta al Comune di rilascio di apposita autorizzazione per l'individuazione di un'area dedicata all'accoglienza di cani o altri animali d'affezione, accompagnati, assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le normative vigenti e rispettando le prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 500 del 19.04.2016 nonché dell'art. 12 delle NTA del vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile

sono esclusi da obblighi e divieti i cani guida destinati all'accompagnamento dei non vedenti o ipovedenti, i cani degli organi di polizia e quelli brevettati per il servizio di salvataggio, muniti di regolare brevetto S.I.C.S, guidati da istruttori autorizzati;

2. Rimane sempre e comunque l'obbligo del controllo nella conduzione e detenzione dell'animale da parte del suo titolare, così come resta ferma la responsabilità giuridica del titolare in ordine alle conseguenze dei comportamenti lesivi cagionati a terzi e a cose dal proprio animale.
3. Le violazioni di cui alle precedenti lettere, accertate in area demaniale marittima, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro prevista dall'art. 1164 c. 2 del Codice della Navigazione, o del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981 di 200 euro.
4. Le violazioni di cui alle precedenti lettere accertate in tutte le altre aree pubbliche del territorio comunale comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa determinata dall'art. 61 del Regolamento di disciplina delle attività civiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2017.

Art. 5 – Sanzioni

1. Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 39 della Legge 11.02.1971, n. 50 e successive modifiche, ovvero dall'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005 (codice della nautica da diporto), degli articoli da 24 a 27 della legge 14 luglio 1965 n. 963 e successive modifiche, nonché dell'art. 650 del Codice Penale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marittime protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza della pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro, così come previsto dall'art. 1164 comma 2°, introdotto dalla legge 8 luglio 2003, n. 172.
3. La violazione dei divieti generali su aree pubbliche è sanzionata secondo le disposizioni del Regolamento di disciplina delle attività civiche come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2017.

4. Per le violazioni in materia di commercio, ambulante e non, si rinvia alle norme specifiche in materia e relative sanzioni.
5. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e agli altri Organi di Polizia (art. 104 L. n. 507/99, L.R. Veneto 10/77).
6. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del titolo VIII del regolamento di Disciplina delle Attività Civiche come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2017.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico, per la massima diffusione agli utenti, a cura dei titolari delle strutture balneari/concessionari nonché da coloro che esercitano attività in arenile in luogo ben visibile per tutta la durata della stagione balneare.
2. Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna e in pari data sostituisce e abroga la propria ordinanza n. 44 del 15.05.2025
3. La presente ordinanza viene esposta all'Albo Pretorio on Line del Comune di Eraclea e pubblicata sul sito internet www.comune.eraclea.ve.it.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA**
FIORINDO MORRIS ANDREA / Namirial
S.p.A./02046570426

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.